

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3409-A

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE LO CURZIO)

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di  
operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo

**presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione  
di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1998

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	9
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione ....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si è ritenuto anzitutto di provvedere alla modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a seguito delle contestazioni formulate sulla norma in questione in sede comunitaria e alle conseguenti decisioni assunte dalla Commissione delle Comunità europee il 21 ottobre 1997 ed il 12 febbraio 1998 e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti del nostro paese. Nel rideterminare il nuovo assetto normativo del lavoro portuale, traendo spunto dall'analisi condotta sui modelli organizzativi adottati nei principali porti europei, si è ritenuto opportuno provvedere anche alla modifica dell'articolo 16 della legge n. 84, relativo alla disciplina delle operazioni portuali, prevedendo l'introduzione della disciplina dei servizi portuali.

Il disegno di legge si propone pertanto di assicurare, nell'ambito di ciascun porto, da un lato il massimo di concorrenza tra gli operatori ribadendo la libertà di accesso al mercato e dall'altro la salvaguardia del lavoro evitando che si vengano a generare forme di concorrenza basate su questo elemento piuttosto che sull'efficienza imprenditoriale. Con il lavoro svolto dalla Commissione sul testo presentato dall'Esecutivo si consente alla portualità italiana di disporre di uno strumento normativo sufficientemente preciso, articolato, in linea con la normativa vigente negli altri porti europei, in grado di attribuire precisi ruoli e funzioni ai soggetti coinvolti. In particolare, alle autorità portuali compete il fondamentale compito regolamentare di favorire l'attuazione della legge, controllando il corretto svolgimento delle attività e dei servizi nei porti.

In merito ai singoli articoli del provvedimento, si segnala quanto segue.

La Commissione ha ritenuto anzitutto inserire un articolo, rispetto al testo originario, che modifica l'articolo 14 della legge n. 84 precisando che i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale riguardo alla sicurezza della navigazione e dell'approdo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio. Per gli altri servizi è l'autorità marittima a stabilire l'obbligo tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. In particolare, al comma 1, lettera *a*), definisce i servizi portuali che potranno essere riferiti esclusivamente a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed individuati dalle autorità portuali o marittime sulla base di criteri vincolanti stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Alla lettera *b*), vengono estesi anche ai servizi portuali i poteri di disciplina e di vigilanza delle autorità portuali ed è introdotto un obbligo di informazione da parte delle autorità portuali o marittime al Ministro dei trasporti e della navigazione.

La lettera *c*) del medesimo comma 1 prevede che ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali debba essere verificato il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di natura imprenditoriale richiesti dal comma 4 dell'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994.

All'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 il testo originario del Governo aggiunge un comma 3-*bis* che stabilisce la piena applicabilità della legge n. 1369 del 1960 (concernente il divieto di intermediazione di manodopera) allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali. L'articolo 2, comma 2, del disegno di legge impone un termine di centottanta giorni alle autorità portuali o marittime per l'eventuale revisione delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16 e delle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 ovvero la revoca in caso di insanabile contrasto, mentre la Commissione ha inserito una norma (comma 7-*ter* dell'articolo 16 della legge) che prevede che anche le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera *a*) (ex compagnie portuali), qualora svolgano le attività previste dall'articolo 16 (operazioni o servizi portuali), e dall'articolo 18 (terminalisti), debbano ottenere apposita autorizzazione o concessione come previsto in via generale per tutte le imprese. È infine stato aggiunto un comma 7-*quater* nel citato articolo 16 che introduce il principio del silenzio-assenso nell'ambito del procedimento autorizzativo da parte delle autorità portuali che debbono pronunciarsi entro novanta giorni, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta è automaticamente accolta.

Con l'articolo 3, che sostituisce integralmente l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, si provvede a ridisciplinare la fornitura del lavoro portuale temporaneo conformemente al diritto comunitario.

Il comma 1 del nuovo articolo 17 della legge n. 84 prevede la fornitura di lavoro temporaneo e la sua erogazione in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 ed a quelle di servizi portuali (comma 3 dell'articolo 16). Il comma 2 assoggetta ad autorizzazione delle autorità portuali o marittime, da rilasciare entro centoventi giorni ai sensi del comma 3, la fornitura di lavoro temporaneo e prevede che l'impresa individuata per la fornitura di lavoro portuale

temporaneo, previo esperimento di una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie, debba svolgere esclusivamente tale attività. L'impresa deve essere dotata di risorse tecniche e professionali idonee alla esecuzione di operazioni e servizi portuali. Sempre al medesimo comma 2, al fine di eliminare ogni potenziale conflitto di interessi tra l'impresa che fornisce lavoro temporaneo e le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), si prevede che l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo non possa essere detenuta in partecipazione da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*). In caso contrario deve dismettere le attività svolte e/o le partecipazioni detenute. È previsto al comma 3, per il caso in cui l'impresa individuata svolga attività o detenga partecipazioni incompatibili con la fornitura di lavoro temporaneo, che l'eventuale subentrante corrisponda il valore di mercato delle attività e/o delle partecipazioni dismesse.

Con il comma 4 del citato articolo 17 l'autorità portuale o marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro dei soci o dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), nei confronti dell'impresa autorizzata. Il comma 5 prevede, in assenza di una impresa che eroghi in esclusiva le prestazioni di lavoro portuale temporaneo, la creazione ed il successivo controllo da parte delle autorità di una Agenzia gestita da un organo direttivo composto dai rappresentanti delle imprese portuali, nel quale siano assunti, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, sia i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della legge n. 84 del 1994, sia i lavoratori in esubero, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle Autorità portuali e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18. Per le eventuali successive situazioni di crisi e/o di ristrutturazioni con riflesso sull'occupazione, si prevede, l'applicazione della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con apposito decreto del Ministro

dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento della suddetta Agenzia.

La Commissione ha quindi introdotto i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 17, nei quali si prevede che l'impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alle richieste di manodopera, possa rivolgersi, quale impresa autorizzatrice, ai soggetti abilitati in via generale alla fornitura di lavoro temporaneo previsto dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Si demanda alle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali la definizione dei casi in cui è ammessa la fornitura di lavoro temporaneo, delle qualifiche professionali ammesse, della percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo rispetto ai lavoratori dipendenti, delle modalità di proroga dei contratti di lavoro temporaneo a tempo determinato e, infine, delle modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

Sono inoltre previste iniziative volte alla formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.

Al comma 9 è poi specificato che sia l'impresa di cui al comma 2, l'Agenzia di cui al comma 5, non sono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o con carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea; dette imprese operano pertanto nel rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato stesso.

Il comma 10 prevede l'adozione di specifici regolamenti da parte delle autorità portuali o marittime per la definizione delle modalità di controllo sull'impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo. Tali regolamenti devono anche prevedere criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe approvate dalle autorità portuali o marittime, norme per la determinazione degli or-

ganici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'Agenzia di cui al comma 5, piani e programmi per la formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione professionale dei lavoratori portuali, nonché procedure di verifica e controllo circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate.

Il comma 11 prevede un particolare regime sanzionatorio che si incentra, a seconda della gravità dei casi, sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione per l'impresa di cui al comma 5. Al comma 12 sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie. Con il comma 13 si fissa un trattamento normativo e retributivo minimo, inderogabile al fine di evitare improprie situazioni di distorsione del mercato dei traffici portuali attraverso forme salariali non negoziate con le parti sociali e si prevede l'inizio delle trattative per la stipula di un contratto collettivo unico nazionale di riferimento del comparto portuale. Sino a tale data le parti fisseranno a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento.

La Commissione ha introdotto il comma 14 nel quale si stabilisce che tutte le competenze previste dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 debbano essere esercitate dalle autorità portuali previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva, e dall'autorità marittima sentita la commissione consultiva.

Il comma 15, qualora oltre il 31 dicembre 1999 si verifichi l'esigenza di intervenire per fronteggiare l'eventuale mancato avvicendamento al lavoro dei lavoratori della impresa di cui al comma 2 e dell'Agenzia di cui al comma 5, stabilisce che le parti sociali regolino le modalità di retribuzione di tali giornate di mancato avviamento al lavoro in base all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Si segnala, infine, che dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del disegno di legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, da un lato, l'impresa di cui

al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, con le proprie entrate, debbono trovarsi in equilibrio economico e finanziario e dall'altro, le attività di controllo delle autorità portuali e marittime non dovrebbero comportare oneri particolari, rientrando nei fini istituzionali di tali organismi.

La Commissione ha poi ritenuto necessario inserire un nuovo articolo, l'articolo 4, volto ad estendere i benefici di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, con il quale si vogliono definire situazioni pregresse legate al sistema previdente e non ancora conclusesi, nonché prevedere una adeguata tutela dei lavoratori appartenenti alle compagnie trasformate per

le giornate di mancato avviamento. Tale tutela, limitata nel tempo e prorogata nel corso degli ultimi anni, ha lo scopo di garantire detta categoria fino all'entrata in vigore della disciplina concernente la fornitura di manodopera in porto ed i connessi istituti previdenziali ed assistenziali. L'articolo 4, pertanto, in considerazione del nuovo quadro giuridico che porta a compimento l'intero processo di riforma del settore in esame, prevede anche nel 1999 una ulteriore proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, terminata il 31 dicembre 1998, per un periodo comunque limitato fino al 31 luglio 1999, tenuto conto dell'originaria previsione di spesa del citato articolo 9 del decreto-legge n. 457 del 1997.

LO CURZIO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

29 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRANTE)

**sul disegno di legge e su emendamenti**

27 aprile 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 2.40, 2.42, 2.22 e 2.0.8, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



## **PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: MANZI)

7 ottobre 1998

Rilevando l'esigenza di sollecitare un chiarimento da parte del Governo e, in particolare, dei Ministri del lavoro e dei trasporti e della navigazione, in merito al riconoscimento del carattere specifico del lavoro temporaneo ed alle conseguenti implicazioni sociali, sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

## Art. 1.

*(Operazioni portuali e servizi portuali)*

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono servizi portuali quelli connessi allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti o meno il ciclo delle operazioni portuali stesse. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.»;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: «I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate».

## Art. 2.

*(Operazioni portuali e servizi portuali)*

1. *Identico:*

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono servizi portuali quelli **referiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie** al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.»;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) al comma 2, dopo le parole: «delle operazioni portuali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi portuali»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento delle operazioni portuali di cui al comma 1 secondo un ciclo unitario ed integrato, ovvero di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.»;

d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: «in apposito registro tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «in appositi registri tenuti»;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e non sono riferiti alle prestazioni di cui all'articolo 17.»;

f) dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

«7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni di cui al presente articolo e delle concessioni di cui all'articolo 18 al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) al comma 2, dopo le parole: «delle operazioni portuali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi portuali» e **dopo le parole «ai sensi del comma 5» sono aggiunte le seguenti: «, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione»;**

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento **di** operazioni portuali di cui al comma 1 **previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4**, ovvero di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.»;

d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: «in apposito registro tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «in appositi registri **distinti** tenuti»;

e) *identica*;

f) *identico*:

«7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni di cui al presente articolo e delle concessioni di cui all'articolo 18 al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. **Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali prevista al presente articolo ovvero la concessione di cui all'articolo 18.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

7-*quater*. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta».

2. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 7-*ter* del citato articolo 16 della legge n. 84 del 1994, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

*(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)*

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)*. - 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7-*quater*. *Identico*».

2. *Identico*.

#### Art. 3.

*(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)*

1. *Identico*:

«Art. 17. - *(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo)*. - 1. *Identico*.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, **la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali**, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e co-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ne delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), nè deve detenere **direttamente o indirettamente** partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.

4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), nei confronti dell'impresa autorizzata.

5. Qualora non si realizzi quanto previsto ai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da una Agenzia promossa dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggetta al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'Agenzia assume i lavoratori im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

munitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), nè **deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*) e neppure** deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Qualora non si realizzi quanto previsto ai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da una Agenzia promossa dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggetta al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera *a*). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'Agenzia assume i lavoratori im-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

piegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), che cessano la propria attività, e i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18; questi ultimi sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima. Dopo la data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

piegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b*), che cessano la propria attività, e i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale **dalle autorità portuali e** dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18; questi ultimi sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima. Dopo la data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia.

**6. L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.**

**7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:**

**a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;**

**b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

6. Le imprese di cui ai commi 2 e 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

7. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dalla autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.

9. L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

10. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) criteri per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici e delle modalità di avviamento al lavoro;

c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori.

8. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospendere l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio della attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa dall'Agenzia di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'Agenzia stessa.

9. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) **disposizioni** per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici **dell'impresa di cui al comma 2 e dell'Agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;**

c) *identica;*

d) **procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate.**

11. *Identico.*

12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

13. *Identico.*



(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Ministero del trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle compagnie portuali, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.

**11. Alla scadenza del beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parti sociali indicate al comma 10, regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996».**

2. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.**

15. Le parti sociali indicate al comma 13, regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996».

2. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 7 del medesimo articolo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 10 del medesimo articolo è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma **10** del medesimo articolo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma **13** del medesimo articolo è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

*(Differimento di termini)*

**1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.**



